



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero **L.7/2020**

Oggetto: Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria. Proroga della durata delle misure di cui all'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell'o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19";

- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto legge del 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

VISTE inoltre:

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020, ad oggetto “Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”, fornendo ulteriori indicazioni per la gestione dei casi di contagio nelle strutture sanitarie, stabilisce che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291);
- la nota circolare della Vice Direzione Ambiente regionale, prot n. PG/2020/74893 del 26 febbraio 2020, a fini cautelativi, ha esteso ai Comuni nel cui territorio sono collocate strutture pubbliche o private e private abitazioni che ospitano persone in permanenza domiciliare fiduciaria, l’obbligo di individuare, anche tramite il soggetto affidatario del servizio di igiene pubblica, un’azienda abilitata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003, la quale dovrà provvedere alle operazioni di gestione dei rifiuti in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. 254/2003;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Protezione civile del 5 marzo 2020, riscontrando un quesito di ANCI, rappresenta che le modalità di permanenza domiciliare sono disciplinate dall’art.2 del DPCM del 4 marzo 2020, che pone in capo all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente le attività per la prescrizione della permanenza domiciliare dei soggetti interessati;
- la Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità, prot. AOO-ISS n.8293 del 12.3.2020, ad oggetto: “Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS Cov 2 in isolamento domiciliare” ove si precisa che “i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n.254/2003.” Tuttavia la medesima Circolare, nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l’assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale;
- le linee guida fornite da ISS nel Rapporto n.3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS COV 2” , per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati;
- le indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, costituito da Ispra e dalle Agenzie ambientali di cui al documento “Indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19” del 23 marzo 2020.

DATO ATTO che, con Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 sono state stabilite le principali modalità operative da seguire per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 art 1 c), dettagliate nello specifico allegato 1, che indicava quale modalità ordinaria per la gestione dei rifiuti raccolti presso le abitazioni dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, individuati dalle Autorità sanitarie, l’estensione a tali rifiuti, delle modalità relative a raccolta gestione e smaltimento previste per i rifiuti a rischio infettivo (CER 180103*) prodotti dalle strutture ospedaliere e sanitarie, ed in subordine, in caso di documentate esigenze logistiche

o di servizio dei Comuni, mediante procedure alternative ritenute sufficientemente protettive per la tutela della salute della popolazione e degli operatori dell'igiene ambientale (cd. doppio sacco) ed invio ad incenerimento senza alcun trattamento intermedio.

DATO ATTO inoltre che la citata Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 stabiliva in quattro mesi la durata delle misure individuate, fatto salvo il venir meno, nel più breve termine, della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale.

RILEVATO CHE:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, fino al 31 luglio 2020;
- a seguito di una ricognizione effettuata dalla Regione Liguria, con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile e delle Prefetture sul territorio ligure risultano, alla data del 15 luglio 2020, 172 soggetti in isolamento domiciliare e 432 soggetti in sorveglianza attiva, così suddivisi:
 - Asl1 – 42
 - Asl2 – 61
 - Asl3 – 179
 - Asl4 – 77
 - Asl5 – 33.

CONSIDERATO che risulta ancora cautelativamente opportuno proseguire nella applicazione delle adeguate modalità gestionali per il rifiuto raccolto presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria di cui all'Ordinanza 8/2020.

RITENUTO pertanto opportuno disporre una proroga della durata delle misure indicate nell'Ordinanza 8/2020.

ORDINA

1. di prorogare fino al 31 luglio 2020 la durata delle misure individuate dall'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020, facendo salva la possibilità di una successiva proroga coincidente con una eventuale proroga dello stato di emergenza emanata con nuove disposizioni nazionali.

MANDA

Ai Comuni della Liguria

Ad Arpal

Ad Alisa

Alle Aziende Sanitarie liguri

Alle Province liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, li 17 luglio 2020

GIOVANNI TOTI

